

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2007, N. 248 RECANTE: “PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA” (A.C. 3324)

Punto 1) Elenco A - Conferenza Unificata

(...omissis...)

**Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni
Art. 20.**

Il comma 1. è sostituito dai seguenti:

1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 e successive modificazioni, già prorogato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 30 giugno 2009.[1]
2. A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all'articolo 5 comma 2-bis del decreto legge n. 136 del 2004, come modificato dal comma 1, in alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale è possibile l'applicazione del D.M. Min. LL.PP. 14 settembre 2005 oppure dei Decreti del Ministero dei LL.PP. del 20 novembre 1987; 3 dicembre 1987; 11 marzo 1988; 4 maggio 1990; 9 gennaio 1996; 16 gennaio 1996.[2]
3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le Amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori ed all'eventuale collaudo.[3]
4. Con l'entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.[4]
5. Le verifiche tecniche di cui all'art. 2, comma 3 dell'O.P.C.M. n. 3274/03, ad esclusione degli edifici ed opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, dovranno essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31/12/2010, e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2.[5]
6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita, nel periodo di cui al comma 1, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che si renderanno necessari, previa intesa con la Conferenza unificata, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1.[6]

Note ai singoli commi (precisate rispetto agli emendamenti presentati in Aula, aggiornati al 24 gennaio 2008):

[1] Ripreso da 20.6 (*Mariani-Giovanelli-Chianale-Fasciani*) e 20.33 (*Boscetto*), con stessa data “30 giugno 2009” [per scadenza regime transitorio, n.d.r.] proposta anche da: 20.1 (*Dato-Di Gioia-Mancini*), 20.2 (*Misiti*), 20.4 (*Giudice-Napoli*), 20.30 (*Satta*) e 20.31 (*Barani*).

[2] Riscritto, in sostituzione del comma 2 proposto da 20.6 (*Mariani-Giovanelli-Chianale-Fasciani*) e 20.33 (*Boscetto*), in quanto la citazione del decreto ministeriale 16 gennaio 1996 (presumibilmente quello relativo a **Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche**, in attuazione dell’art. 3 della legge n. 64/19974) implica dover citare anche sia il decreto ministeriale 9 gennaio 1996 (in attuazione dell’art. 21 della legge n. 1086/1971 e sia altri cinque decreti ministeriali (in attuazione dell’art. 1 della legge n. 64/1974).

[3] Ripreso (con leggere modifiche) da 20.1 (*Dato-Di Gioia-Mancini*).

[4] Ripreso (con leggere modifiche) da: 20.2 (*Misiti*), 20.3 (*Giudice*), 20.4 (*Giudice-Napoli*), 20.6 (*Mariani-Giovanelli-Chianale-Fasciani*), 20.30 (*Satta*), 20.31 (*Barani*) e 20.33 (*Boscetto*).

[5] Ripreso da: 20.4 (*Giudice-Napoli*), 20.30 (*Satta*) e 20.31 (*Barani*).

[6] Ripreso (con leggere modifiche) da 20.1 (*Dato-Di Gioia-Mancini*).